

LE AZIENDE AGRICOLE

Temi dell'incontro:

- REQUISITI dell'IMPRENDITORE AGRICOLO
- LE FIGURE OPERANTI NEL SETTORE
- LE ATTIVITA' CONNESSE
- ASPETTI FISCALI
- REGIMI IVA
- REGIME PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVO

dott.ssa Cristina Pollono

dott.ssa Marta Revello

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

- I REQUISITI

- LE FIGURE OPERANTI NEL SETTORE

- I REQUISITI

Articolo 2135 c.c.

Comma 1: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali,
- attività connesse.

Articolo 2135 c.c.

Comma 2: per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività' dirette:

- alla CURA, SVILUPPO DI UN CICLO BIOLOGICO o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il FONDO, il BOSCO o le ACQUE DOLCI, SALMASTRE o MARINE.

Articolo 2135 c.c.

Comma 3 : si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(segue)

Concetti chiave delle attività connesse:

- Manipolazione
- Conservazione
- Trasformazione
- Commercializzazione (la CCIAA può dare problemi su questo punto ma è attività prevista)
- Valorizzazione
- Utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
- Ricezione ed ospitalità

- LE FIGURE OPERANTI NEL SETTORE

L'attività agricola può essere esercitata dai seguenti soggetti:

- Persone fisiche
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
- Enti non commerciali

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

E' imprenditore agricolo CHIUNQUE svolga le attività citate finora a prescindere dalla quantità di terreno posseduta.

L'attività deve essere produttiva e finalizzata alla commercializzazione e non all'autoconsumo.

Non è richiesto che sia attività prevalente.

Il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo di per sé non è sufficiente all'accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo, molte delle agevolazioni sono riservate alle figure professionali illustrate in seguito.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – IAP

DD. LGS 99/2004 E 101/2005

Riferimento all'art. 2082 c.c.

Soggetto persona fisica

REQUISITI PARTE I

Caratteristiche di TEMPO – REDDITO E CAPACITA' LAVORATIVA

Prevalenza di tempo e reddito

TEMPO: l'imprenditore dedica almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro

REDDITO: l'imprenditore ricava dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro.

L'IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - IAP

IAP – ZONA SVANTAGGIATA

La percentuale varia per le zone svantaggiate – scende al 25%.

I requisiti per le zone svantaggiate a favore del soggetto IAP si applicano quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

Centro aziendale ricade nella zona svantaggiata

Almeno il 50% della superficie agricola utilizzabile si trova in area svantaggiata

REQUISITI PARTE II

CAPACITA' PROFESSIONALE:

L'imprenditore deve essere in possesso di CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI ai sensi del PSR.

Il PSR (Programma Sviluppo Rurale) dispone che per l'accertamento valgono le disposizioni che seguono:

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - IAP

In caso di PERSONA FISICA

Almeno UNO dei seguenti requisiti:

- Il soggetto abbia già svolto 3 anni di attività agricola documentati con il possesso di partita IVA agricola o iscrizione per la previdenza agricola;
- Possesso di titolo di laurea in scienze agrarie, veterinaria, diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di istituto professionale agrario o altre scuole ad indirizzo agrario;

In mancanza delle condizioni sopracitate, il requisito della capacità viene accertato dalla «Commissione Provinciale capacità professionale» composta da funzionari delle strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole.

L'IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - IAP

In caso di PERSONE DIVERSE DA QUELLE FISICHE

Devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:

- Lo statuto della società deve prevedere l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. (art. 2, comma 1 del D. Lgs. 99/04);
- Numero minimo di soci/amministratori che sia individualmente in possesso dei requisiti per essere considerato IAP;

L'IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - IAP

NUMERO MINIMO DI SOCI/AMMINISTRATORI

- SOCIETA' SEMPLICI / SNC: almeno un socio;
- SAS: almeno un socio accomandatario;
- SOCIETA' COOPERATIVE: almeno un amministratore – che deve essere anche socio;
- SOCIETA' DI CAPITALI: almeno un amministratore;

Il soggetto che intende apportare la qualifica alle *società di capitali*, che sia socio amministratore di più società, secondo la normativa può dare la qualifica di IAP *ad una sola società*.

COLTIVATORE DIRETTO

E' il soggetto che svolge **ABITUALMENTE** e **MANUALMENTE** la propria attività in agricoltura, sempreché con la forza lavoro propria e dei propri familiari sia in grado di fornire *almeno un terzo della forza lavoro complessiva* richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola.

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare.

IMPRESE FAMILIARI

Quando l'impresa è intestata ad una persona fisica ma ad essa collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso INPS, siamo in presenza di una ditta individuale, in cui l'iscrizione al registro delle imprese avviene nella sezione dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti – i familiari collaboratori non hanno una propria posizione presso il registro delle imprese.

Il riconoscimento di questa impresa viene effettuato secondo quanto vale per le società.

Di seguito si espone una suddivisione schematica per ogni figura professionale coinvolta in agricoltura.

IMPRENDITORE AGRICOLO

art. 2135 c.c.

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
NON SI APPLICA	Continuativo (non occasionale)	Nessun requisito	NO	NO	SI	SI

COLTIVATORE DIRETTO

piccolo imprenditore art. 2082 c.c.

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
<104	Conduce manualmente direttamente, abitualmente e prevalentemente il fondo con forza lavoro sua e della famiglia almeno pari ad 1/3.	Abituale e prevalente	NO	NO	SI	SI
≥104				SI (anche INAIL)	SI	SI

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – D. Lgs. 101/05

Ampiezza minima aziendale in giornate lavorative	Tempo lavoro agricolo	Reddito da lavoro agricolo	Capacità professionale	Iscrizione INPS	P.IVA agricola	CCIAA (eccetto esenzioni art. 2 co 3 L. 25/3/77)
<104	≥ 50%	≥ 50% rispetto ad altri redditi di lavoro (no capitale, affitti, ecc;)	SI	NO	SI	SI
≥104				SI (NO INAIL)	SI	SI

LE ATTIVITA' CONNESSE

LE ATTIVITA' CONNESSE

Riprendendo quanto sopra detto:

Articolo 2135 c.c.

- *Comma 3* : si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO:

Punto di vista **SOGGETTIVO**: attività connessa svolta dallo **STESSO** soggetto che esercita l'attività agricola principale.

Punto di vista **OGGETTIVO**: i prodotti devono provenire **PREVALENTEMENTE** dall'attività di coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, e nel caso di fornitura di beni e servizi, le attività devono essere svolte utilizzando prevalentemente attrezzatura presente normalmente¹ nella gestione dell'attività agricola.

In ogni caso è necessario rispettare il parametro della **PREVALENZA**

¹ «normalmente»: beni le cui potenzialità sono proporzionate rispetto all'estensione dell'azienda agricola

CONCETTO DI PREVALENZA

Valutazione in termini di QUANTITA' e VALORE (Circolare ADE n. 44/2004).

Concetto di prevalenza valutato in relazione al comparto merceologico dei prodotti acquistati rispetto a quelli prodotti dall'azienda agricola:

1. Stesso comparto merceologico (beni omogenei, ad es. vino prodotto con stessa uva prodotta e acquistata)

Confronto quantitativo: > 50% prodotto proprio

2. Comparto merceologico differente (beni non omogenei, ad es. marmellate da mele prodotte e marmellate di pere acquistate)

Valore di mercato:

valore di mercato prodotti propri > valore di mercato prodotti acquistati

MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE

In aderenza al dettato civilistico, anche ai fini *fiscali* è stato adottato il criterio esclusivo della Prevalenza.

MANIPOLAZIONE

Le attività esercitate sul prodotto ne mutano lo stato di conservazione o come il prodotto stesso si presenta, ma non ne cambia la natura.

Es.: lavaggio, pulitura, essiccazione, taglio, ecc.

TRASFORMAZIONE

Le attività esercitate sul prodotto ne mutano la natura.

Es: molitura (da olive ad olio); vinificazione (da uva a vino)

Attenzione: i prodotti che derivano dalle lavorazioni di cui sopra devono essere individuati da apposito **Decreto Ministeriale** per poter essere dichiarati con reddito agrario.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Prestazioni di servizi sono considerate attività agricole per connessione se:

Requisito soggettivo: attività prestate da imprenditore agricolo

Requisito oggettivo:

1. Stesse attrezzature **normalmente** impiegate nell'azienda agricola (se non si producono cereali non si può mietere per conto terzi)
2. Attrezzature utilizzate **prevalentemente** nell'attività agricola.

CRITERI PREVALENZA:

- Ore macchina: aratura 50 ore in azienda e 49 ore c/terzi
- Superficie terreni lavorata
- Gasolio consumato

AGRITURISMO

Legge nazionale n. 96/2006 e Leggi Regionali:

CONNESSIONE: assegnato alle Regioni il compito di definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione con attività agricola, ponendo particolare attenzione al rapporto del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

PREVALENZA: Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica si intende soddisfatto quando il rapporto tempo –lavoro per l'attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l'attività agrituristica

PRODOTTI PROPRI: sono i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola. Possono però essere considerati prodotti propri anche quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ma ottenuti attraverso lavorazioni affidate all'esterno della stessa.

ASPETTI FISCALI DEL REGIME AGRICOLO

REDDITI FONDIARI

I **redditi fondiari** sono redditi inerenti ai terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni.

I redditi dei terreni si dividono in:

- a) REDDITO DOMINICALE, (art. 27 dpr 917/86) che va imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale sullo stesso. Non è un reddito effettivo ma un presunto reddito medio ordinario che viene imputato al contribuente in proporzione al periodo di possesso.
- b) REDDITO AGRARIO, (art. 32 dpr 917/86) che va imputato al soggetto che esercita l'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.. Esprime la redditività media e deriva dal capitale d'esercizio e dal lavoro dell'organizzazione dei fattori della produzione, impiegati nei limiti della potenzialità del fondo, per l'espletamento delle attività agricole. Anche il reddito agrario è presunto e non effettivo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- I. Ai fini delle Imposte sui Redditi, il Reddito DOMINICALE è rivalutato dell'80% , a sua volta il reddito così rivalutato è soggetto ad un'ulteriore rivalutazione del 30% (eccetto per CD e IAP).

- II. Ai fini delle Imposte sui Redditi, il Reddito AGRARIO è rivalutato dell'70% , a sua volta il reddito così rivalutato è soggetto ad un'ulteriore rivalutazione del 30% (eccetto per CD e IAP).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (segue)

Eccezioni!!

- L'aumento dell'80% del reddito dominicale non si applica per i terreni concessi ad uso agricolo a giovani agricoltori (IAP o CD iscritti gestione previdenziale di età inferiore ai 40 anni) ex art. 14 comma 3 e 4 della L. n. 441 del 15/12/98.
- L'aumento del 70% del reddito agrario non si applica per i terreni concessi in affitto ad uso agricolo a giovani agricoltori (IAP o CD iscritti gestione previdenziale di età inferiore ai 40 anni) ex art. 14 comma 3 e 4 della L. n. 441 del 15/12/98.
- A partire dal 2017 fino al 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei CD e IAP.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (segue)

Determinano, nel rispetto della **potenzialità** dei terreni, sempre un **reddito su base catastale**:

- l'imprenditore agricolo (**articolo 2135 cod. civ.**);
- il piccolo imprenditore agricolo (**articolo 2083 cod. civ.**);
- la società semplice ed
- l'ente non commerciale.

Al contrario, possono determinare il **reddito su base catastale previa opzione**:

- le società di persone commerciali;
 - le Srl e
 - le cooperative,
- che sono **società agricole** ai sensi del **D.Lgs. 99/2004**.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (segue)

LE SOCIETA' AGRICOLE

Per le società agricole il reddito complessivo è determinato sulla base dell'utile netto risultante dal conto economico, redatto sulla base del codice civile, integrato con le variazioni fiscali in aumento o diminuzione prevista dalle regole in materia di reddito d'impresa.

Ai sensi dell'art. 1 comma 103 della L. n. 296 del 27/12/2006 le Società di persone, le Srl e le Società cooperative con la qualifica di «SOCIETA' AGRICOLA» ex art. 2 Dlgs n. 99 del 29/3/2004 possono optare per l'imposizione su base catastale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (segue)

LE SOCIETA' AGRICOLE (segue)

Condizioni necessarie per la qualifica di «società agricola» ex art. 2 Dlgs n. 99 del 29/3/2004:

- l'oggetto sociale deve avere come «esercizio esclusivo» le attività indicate all'art. 2135 c.c.;
- la ragione sociale della società di persone ovvero la denominazione delle società di capitali deve contenere l'indicazione «*Società agricola*»;
- l'attività esercitata in forma esclusiva deve avere per oggetto la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse; le operazioni ritenute funzionali sono compatibili con l'oggetto sociale purché potenzino i migliorino l'attività

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (segue)

LE SOCIETA' AGRICOLE – ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale devono possedere i requisiti sin dall'inizio del periodo d'imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (Iva o dei redditi) da presentare.

Una volta effettuata l'opzione, il contribuente è vincolato all'applicazione del regime almeno per un triennio.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (segue)

Il legislatore tributario ha fissato i criteri per il riparto tra la categoria del reddito agrario e quella del reddito d'impresa commerciale, che viene individuato dal superamento di determinate soglie, essenzialmente quantitative. Il superamento di tali soglie attira automaticamente il reddito agrario eccedente nella categoria del reddito d'impresa e, a tale attrazione, consegue uno speciale criterio di determinazione del reddito.

Il reddito d'impresa può essere determinato:

1. in modo ordinario, in base alle risultanze contabili (compilazione quadro RF o RG)
2. in modo forfetario, secondo le disposizioni dell'articolo 56 bis del Tuir (compilazione del quadro RD, sezione I).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (segue)

La determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 56-bis, prevista per le attività ivi indicate, rappresenta una tassazione agevolata con applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare dei corrispettivi conseguiti.

In particolare, si tratta:

1. per le attività connesse relative a prodotti non inclusi nel decreto, ma ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, il reddito viene determinato applicando ai corrispettivi relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva il coefficiente di redditività del 15 per cento (il reddito va indicato nel rigo RD9)
2. per le attività di agriturismo, il reddito viene determinato applicando ai ricavi derivanti dall'attività il coefficiente di redditività del 25 per cento
3. per le attività dirette alla fornitura di servizi effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale, il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva.

Art. 56-bis Altre attività agricole

- 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all' articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.*
- 2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell' articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.*
- 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.*
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all' articolo 73 , comma 1, lettere a), b) e d), nonché' alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.*
- 5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)).*

REGIMI IVA IN AGRICOLTURA

Art. 34 D.p.r. 633/1972

- ✓ REGIME SPECIALE
- ✓ REGIME DI ESONERO
- ✓ REGIME ORDINARIO

REGIME DI ESONERO

Art. 34 D.p.r. 633/72 c.6

I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di € 7.000 a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

REGIME DI ESONERO

Requisiti

- Nel corso del periodo d'imposta precedente è stato realizzato o, in caso di inizio di attività, si prevede di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro. Il volume d'affari è rilevato dalle autofatture ricevute da clienti imprenditori e dalle vendite effettuate a privati consumatori, restano escluse le cessioni di beni strumentali.
- Il volume d'affari deve essere rappresentato per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella prima parte della tabella A, allegata al Dpr n. 633/72

Superamento dei limiti

- Se nel corso del periodo di imposta viene superato il limite del volume d'affari (fissato in 7.000 Euro), senza che sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni, il regime di esonero cesserà dall'esercizio successivo.
- Se l'ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole supera, nel corso dell'anno, 1/3 del totale delle operazioni complessive, comprese le cessioni di beni ammortizzabili, occorre procedere alle annotazioni riepilogative delle operazioni relative a cessioni di prodotti agricoli ed alle operazioni diverse. Tali annotazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva; deve inoltre essere liquidata e versata l'imposta dovuta per l'intero anno. Per l'anno successivo a quello di superamento del terzo, ai fini dell'esonero, si considera il volume d'affari complessivamente conseguito, escludendo dal computo le cessioni di beni ammortizzabili (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E).

REGIME DI ESONERO

Esonero da obbligo di:

- Emissione fatture
- Tenuta della contabilità Iva
- Liquidazioni periodiche
- Versamento Iva
- Dichiarazione annuale

Obblighi:

- Attribuzione numero di Partita Iva da comunicare a clienti e fornitori
- Numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
- Numerazione progressiva e conservazione delle autofatture emesse dai propri clienti

REGIME DI ESONERO

Adempimenti degli acquirenti da produttori in regime di esonero

- I cessionari che, nell'esercizio d'impresa, acquistano beni dai produttori agricoli esonerati, hanno l'obbligo di emettere un'autofattura elettronica con le modalità e nei termini dell'emissione delle fatture. Sul prezzo di vendita deve essere calcolata l'imposta secondo l'aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli.
- Il cessionario dovrà consegnare copia dell'autofattura al produttore agricole e procederà alla registrazione a norma dell'art. 25 del DPR 633/72 (ossia nel registro Iva acquisti).
- Il cessionario pagherà l'imposta, calcolata sull'autofattura, al produttore agricolo, il quale, essendo esonerato dal relativo versamento, tratterrà l'importo incassato a titolo di compensazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

REGIME SPECIALE

Art. 34 D.p.r. 633/72

*Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle **percentuali di compensazione** stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.*

La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario.

REGIME SPECIALE

Caratteristiche

Il regime speciale è il regime naturale per le imprese agricole e si applica se ricorrono i seguenti presupposti:

1. **oggettivo**: i prodotti agricoli sono quelli indicati nella Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/1972 (elencazione tassativa);
2. **soggettivo**: le cessioni di tali prodotti devono essere effettuate da produttori agricoli.

Il regime speciale si applica anche alle attività connesse, ossia manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

Per i prodotti acquistati da terzi la detrazione forfettaria si applica se, nell'ambito dell'azienda, è svolta almeno una fase della produzione ed a condizione che sia rappresentato il principio di prevalenza, cioè che l'ammontare di questi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.

REGIME SPECIALE

Liquidazione Iva

- chi applica il regime speciale fattura le cessioni di beni con le aliquote IVA ordinarie, mentre la detrazione dell'imposta è pari alla percentuale di compensazione prevista a seconda del tipo di prodotto ceduto. Ad es. sulla cessione di vino si applica l'aliquota del 22% mentre la detrazione è pari alla percentuale di compensazione del 12,3%: si versa la differenza del 9,7%;
- il contribuente in regime speciale non potrà quindi vantare somme Iva a credito nei confronti dell'Erario;
- non essendo riconosciuta l'IVA assolta sugli acquisti, le imprese agricole che dovessero effettuare investimenti consistenti potrebbero trovare convenienza ad adottare il regime ordinario, anziché quello speciale, previa opzione;
- l'impresa agricola in regime speciale che effettui esportazioni od operazioni assimilate (ex artt. 8, comma 1, 38-quater e 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e/o cessioni intracomunitarie (art. 41, commi 1 e 2, e art. 51 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331), esercita la detrazione dell'IVA teorica calcolata applicando le percentuali di compensazione previste per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Ad es. l'impresa effettua cessioni intracomunitarie di vino per Euro 10.000 senza quindi applicare Iva, ma porta in detrazione l'importo di Euro 1.230 (pari all'aliquota teorica del 12,3% prevista dalla percentuale di compensazione).

REGIME SPECIALE

Il regime speciale non si applica per:

- le cessioni di prodotti agricoli il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad IVA, ad es. cessione d'azienda, conferimento, ecc.. (sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario);
- le cessioni di beni diversi da quelli indicati nella Parte I della Tabella A;
- le cessioni di beni indicati nella Parte I della Tabella A qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria ovvero di semplice commercializzazione;
- le prestazioni di servizi.

Imprese agricole miste

Se nell'ambito della stessa impresa si effettuano anche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli rientranti nel regime speciale, per tali operazioni occorre effettuare registrazioni contabili separate. L'Iva dovuta per le operazioni diverse, deve infatti essere determinata analiticamente, detraendo quella relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati esclusivamente per la realizzazione di tali operazioni. Devono poi essere indicate distintamente nella dichiarazione annuale.

REGIME SPECIALE

Attività agricole connesse – Art. 34bis D.p.r. 633/72

- 1. Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.*
- 2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.*

REGIME SPECIALE

Attività agricole connesse – Art. 34bis D.p.r. 633/72

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 6/E del 16/02/2005, ha circoscritto l'ambito di applicazione del regime in esame soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

La stessa circolare precisa che, nel caso di esercizio congiunto di attività agricola soggetta al regime speciale di cui all'art. 34 e di attività di fornitura di servizi soggetta al regime di detrazione forfettizzata previsto dall'art. 34-bis, sussiste l'obbligo di adottare la contabilità separata a norma dell'art. 36 D.p.r. 633/72, fatta eccezione per il caso in cui il contribuente decida di optare, relativamente ad entrambe le attività per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

REGIMI IVA- OPZIONI

D.P.R. n. 442 del 10/11/1997

L'esercizio delle opzioni è fatto mediante comportamento concludente posto in essere in modo inequivocabile dal contribuente, consistente nell'adozione del regime prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi contabili.

Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

REGIMI IVA- OPZIONI

Modello Iva – Quadro VO rigo VO3

Art. 34 comma 6 Rinuncia al regime di esonero

La casella 1 deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, dell'art. 34, cioè con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, che hanno rinunciato dal 2020 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali (vedi Appendice alla voce "Agricoltura").

La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che dal 2020 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero.

Art. 34, comma 11 Applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

La casella 3 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta 2020.

Detta opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (rinuncia al regime di esonero). L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2020, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

REGIMI IVA- OPZIONI

Modello Iva – Quadro VO rigo VO3

Art. 34-bis Applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

La casella 5 deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d'imposta 2020, hanno applicato per le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di fornitura di servizi l'IVA nei modi ordinari in luogo del regime speciale previsto dall'art. 34-bis.

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 6 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2020, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

PASSAGGI DI REGIME

Rettifiche da operare

In caso di cambio di regime Iva, scatta l'obbligo di procedere alla rettifica dell'imposta relativa ai beni in giacenza ed ai beni strumentali.

Al fine del calcolo della rettifica è necessario predisporre un inventario che dovrà comprendere:

- i prodotti agricoli propri, valutati in base al valore normale, per i quali occorre applicare le percentuali di compensazione ai fini della rettifica Iva;
- i frutti pendenti, come le coltivazioni in corso, da valorizzare tenendo conto dei costi specifici sostenuti (ad es. semina, concimazione, ecc) con rettifica dell'Iva effettivamente pagata sugli stessi;
- le materie prime acquistate da terzi, valutati al costo riportato sulle fatture di acquisto, per le quali si considera l'Iva indicata sulle fatture stesse per la rettifica;
- i beni strumentali entrati in funzione da non più di 5 anni (10 anni se si tratta di immobili), da valutare al valore storico, mentre la rettifica Iva è calcolata con riferimento a tanti quinti (decimi) dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (decennio).

PASSAGGI DI REGIME

Passaggio da regime speciale a regime ordinario

Occorre procedere al recupero dell'Iva pagata sugli acquisti dei beni giacenti in rimanenza alla data del passaggio da un regime all'altro. Tale imposta, infatti, non è stata detratta in sede di regime speciale. La rettifica genera un credito d'imposta a favore del produttore agricolo, da utilizzare, previa annotazione nel registro delle fatture, nella prima liquidazione periodica successiva alla data del passaggio. Tale rettifica sarà evidenziata nella dichiarazione annuale Iva dell'anno in cui è operata.

Esempio: il produttore agricolo opta per il passaggio dal regime speciale al regime ordinario a partire dall'anno x. Al 31/12 dell'anno x-1 i beni giacenti in azienda sono i seguenti.

Vino Euro 10.000. Percentuale di compensazione 12,3%

Materie prime acquistate da terzi. IVA esposta in fattura Euro 1.000

Trattore acquistato nell'anno x-3. IVA esposta in fattura Euro 5.000

Calcolo rettifica detrazione: IVA relativa al «prodotto» vino $10.000 \times 12,30\% = 1.230$

+ IVA su materie prime 1.000

+ IVA relativa al trattore (quinquennio) $5.000 \times 2/5 = 2.000$

= Totale rettifica IVA a credito 4.230

PASSAGGI DI REGIME

Passaggio da regime ordinario a regime speciale

Nell'ipotesi di passaggio dal regime ordinario a quello speciale le operazioni di rettifica comportano la rilevazione di un debito d'imposta, tenuto conto che il produttore agricolo ha già detratto l'Iva sugli acquisti dei beni in rimanenza. L'Iva risultante a debito sarà conteggiata nella prima liquidazione periodica utile.

Esempio: il produttore agricolo opta per il passaggio dal regime ordinario al regime speciale a partire dall'anno x. La percentuale di compensazione applicabile alle cessioni è del 12,30%.

Al 31/12 dell'anno x-1 i beni giacenti in azienda sono rappresentati da materie prime acquistate da terzi per Euro 1.000, sui quali è stata pagata e detratta l'Iva al 22%.

L'anno successivo, al momento dell'impiego di tali materie ed alla successiva cessione dei prodotti ottenuti, la detrazione spettante è pari al 12,3% delle cessioni, ma una parte di tale IVA (il 12,30% di 1.000) è già stata detratta. Quindi la rettifica di detrazione sarà pari a:

Iva sulle rimanenze in base alla percentuale di compensazione $1.000 \times 12,30\% = 123$

L'importo di 123 Euro è il maggior debito Iva da conteggiare nella liquidazione Iva.

REGIME PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA

FIGURE PROFESSIONALI

Coltivatori Diretti

In questo ambito, l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57, successivamente modificata dalla legge 9/63 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordino delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dalla legge 233/90 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi).

Requisiti per ottenere l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado).

- **REQUISITI OGGETTIVI:** il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo familiare del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).

N.B.: Qualora il coltivatore diretto sia proprietario di un fondo che necessita di meno 104 giornate di lavoro annue, è escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale di Coltivatore Diretto, ma se effettua nel corso dell'anno meno di 51 giornate come Operaio a Tempo Determinato (detto anche giornaliero di campagna o bracciante agricolo) può integrare la contribuzione da lavoro dipendente con versamenti volontari.

FIGURE PROFESSIONALI

Coltivatori Diretti (segue)

- **REQUISITI SOGGETTIVI:** l'attività deve essere svolta con abitudine e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitudine si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito. Se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l'attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato. Va valutata, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta ed alla veste in cui l'attività stessa viene esercitata. (Circ. n. 177 del 11/11/2003)

FIGURE PROFESSIONALI

Imprenditore Agricolo Professionale

- Con l'emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti.
- A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all'organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.
- Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

FIGURE PROFESSIONALI

Imprenditore Agricolo Professionale (segue)

- Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n.1257/99)
- Fino alla data del 22 aprile 2004 l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L'Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

FIGURE PROFESSIONALI

Collaborazione occasionale

Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3° grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuità salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali

Coadiuvante

L'art. 2 della legge 463/59 ha esteso l'obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.

N.B. In ambito agricolo non è previsto il diritto di rivalsa, ciò non consente la deducibilità dei contributi, versati a favore del coadiuvante, né in capo al titolare dell'azienda, né in capo al coadiuvante stesso, a meno che non sia fiscalmente a carico.

ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA

Modalità

Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni (sede del centro aziendale), e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.

La comunicazione di inizio attività dell'impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.

PREVIDENZA AGRICOLA

Termini per le domande

- **Iscrizione** alla gestione previdenziale viene presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
- **Variazione** nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
- **Cancellazione** entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.

PREVIDENZA AGRICOLA

Modalità di calcolo dei contributi

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233

Fasce reddito agrario	Importo reddito agrario	Giornate per ogni unità operativa
FASCIA 1	da 0 a 232,40	156
FASCIA 2	da 232,41 a 1032,91	208
FASCIA 3	da 1032,92 a 2324,05	260
FASCIA 4	Oltre 2324,06	312

PREVIDENZA AGRICOLA

Modalità di calcolo dei contributi (segue)

- Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti.
- Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata "Tabella D", in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda
- Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali.

CALCOLO CONTRIBUZIONE

Esempio anno 2021

- Si moltiplica il reddito medio convenzionale giornaliero (fissato a 59,66 euro per il 2021 dal DM 10/06/2021) per il numero di giornate indicate nella «TABELLA D» allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda.
- Al risultato così ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento pari, dal 2018, al 24%. Tale aliquota è fissa a prescindere dall'età del lavoratore e dall'ubicazione dell'attività (zona normale o svantaggiata). L'aliquota di finanziamento è comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
- Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale pari, per l'anno 2021, a 0,68 euro per ogni giornata di iscrizione, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

CALCOLO CONTRIBUZIONE

Esempio anno 2021 (segue)

- Si aggiunge il contributo di maternità fissato nella misura annua pari a 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione.
- Si aggiunge infine il contributo INAIL, nella misura annua di 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all'INPS, non è richiesta l'iscrizione all'INAIL. L'imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL, in quanto si ritiene che non partecipi direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

CALCOLO CONTRIBUZIONE

Contributo	Zone normali	Zone svantaggiate e territori montani
1) Assicurazione IVS + addiz. IVS Legge 233/90	24%	24%
2) Addizionale IVS Legge 160/75	0,68	0,68
3) Indennità maternità	7,49	7,49
4) Assicurazione Inail	768,50	532,18

IMPORTI CONTRIBUTI ANNO 2021

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI
DIRETTI, COLONI, MEZZADRI – zone normali

FASCIA REDDITO	IMPORTO ANNUO CONTRIBUTI
FASCIA 1	€ 3.115,74
FASCIA 2	€ 3.860,30
FASCIA 3	€ 4.604,85
FASCIA 4	€ 5.349,41

AGEVOLAZIONI

Oltre 65 anni di età

Per i lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, è possibile chiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Nuovi lavoratori under 40

Per i nuovi lavoratori autonomi under 40 che si iscrivono alla gestione Inps per la prima volta nel corso dell'anno 2021, la Legge di bilancio per il 2021 (art.1, c. 33, L. 178/2020) ha esteso l'esonero dal versamento dei contributi già previsto per l'anno 2020. L'esonero è totale, spetta solo per i primi 2 anni di attività, e riguarda solo la quota INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (cd IVS). Devono invece essere regolarmente corrisposti il contributo annuo di maternità ed il contributo destinato all'INAIL

CONTRIBUTI INPS AGRICOLI

Modalità di versamento

Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate. Le date di scadenza sono:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

N.B. L'accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate

Grazie per l'attenzione!